

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LE SUE RIPERCUSSIONI SULLE ATTIVITA' LAVORATIVE - NELLO SPECIFICO NORMATIVA SANZIONATORIA PER LE MANCATE SEGNALAZIONI DI EMISSIONE O UTILIZZO ASSEgni BANCARI E POSTALI **TRASFERIBILI** CON IMPORTO OLTRE SOGLIA O PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL NOME O DELLA RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO.

QUADRO GENERALE E OBIETTIVI ANTIRICICLAGGIO

Il contrasto alla criminalità organizzata è, nel nostro Paese, una priorità democratica, quale condizione necessaria per tutelare il lavoro, l'impresa, i diritti personali e la civiltà giuridica. La crescente attenzione degli Organi di Vigilanza è tangibile dalla crescente, frequente e rigorosa NORMATIVA che nell'ultimo decennio è stata prodotta che ordina e indirizza l'attività del sistema creditizio e in particolare dei colleghi.

Il rispetto della legalità, in particolare, svolge un ruolo fondamentale: la criminalità organizzata, la corruzione e l'evasione fiscale non solo indeboliscono la coesione sociale, ma hanno anche effetti deleteri sull'allocazione delle risorse finanziarie e umane e sull'efficacia delle riforme in atto.

Rendono impossibile la costituzione di un ambiente favorevole all'attività d'impresa, e quindi all'occupazione, e riducono le possibilità di crescita dell'economia.

Il denaro di illecita provenienza, ossia il profitto ottenuto dal reato necessita frequentemente di essere reinserito nel circuito economico senza lasciare traccia (riciclaggio o in inglese money laundering e mimetizzazione di proventi illeciti). Le norme nascono dalla necessità di identificare i reali beneficiari delle operazioni, per garantire quindi una maggiore stabilità e trasparenza nei rapporti e nelle operazioni di natura finanziaria ed economica e nell'ordinamento italiano è penalmente perseguibile.

art. 648 – bis. c.p. Riciclaggio

art. 648 -ter. c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

art. 648 – ter.1. c.p. Autoriciclaggio

art. 512 – bis. c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Il sistema antiriciclaggio persegue dunque l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale.

L'azione di prevenzione è un importante complemento dell'attività di repressione dei reati, in quanto intercetta e ostacola l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. L'apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

I pilastri su cui si fonda il sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo sono l'adeguata verifica della clientela, l'obbligo di conservazione dei dati, le segnalazioni delle operazioni sospette e la limitazione dell'uso di contante.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Per quanto attiene la **legislazione in ambito nazionale** sull' antiriciclaggio è oggi rappresentata da:

- **Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** “Attuazione direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” già modificato dal **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90** “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE” e da ultimo modificato con **Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125**, “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849” nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843;
- **Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92** “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- Ulteriori modifiche al regime dell'**utilizzo del contante** sono state apportate dal **Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124**, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla **legge 19 dicembre 2019, n. 157**.
- Relative disposizioni di attuazione emanate dal **Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore**.

Il d.lgs. 231/2007 delinea l'architettura istituzionale in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, salvaguardando la separazione tra funzione politica e autorità tecniche e valorizzando la cooperazione istituzionale sia a livello domestico, sia internazionale.

Il riciclaggio tende ad essere un reato a carattere tipicamente transnazionale e per quanto riguarda la normativa europea sul tema l'elenco non sarà mai esaustivo ma un divenire di direttive che continua e che si aggiorna nell'ottica continua di armonizzazione delle normative interne con quelle comunitarie.

L'impegno dell'Unione Europea nel campo dell'**antiriciclaggio** va avanti dagli anni '90. Da allora si **sono** susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro **direttive**. L'ultima è la **Direttiva** n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V **Direttiva Antiriciclaggio**.

Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla **collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria**.

Il **Ministro dell'economia e delle finanze** (d'ora in avanti MEF) è responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di dare attuazione a tali politiche, il Ministero dell'economia e finanze promuove la collaborazione tra la **UIF** (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Ivass, Consob) gli ordini professionali e le forze di polizia (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nonché tra soggetti pubblici e settore privato. Il Ministero cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali, segue la materia delle limitazioni all'utilizzo del contante, esercita i poteri sanzionatori, acquisendo elementi utili presso i soggetti obbligati, anche attraverso proprie ispezioni. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito con decreto legge 369/2001 (convertito nella legge 431/2001) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 109 del 2007, elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo; esercita poteri specifici in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

IL SISTEMA PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO

Un principio cardine del sistema è l'approccio basato sul **rischio**, che deve informare l'azione delle operatori collocati ai varchi dei circuiti legali e in posizioni chiave per intercettare possibili fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Questi sono chiamati a collaborare con le Autorità, svolgendo un'azione di tempestiva individuazione e segnalazione di possibili operazioni riconducibili ad attività criminose.

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto in base all'art. 2 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il decreto 231/2007, al capo terzo, identifica i soggetti destinatari degli obblighi e la platea dei destinatari è stata ampliata nel tempo e comprende oggi numerose categorie omogenee di soggetti. Un primo, tradizionale, gruppo di destinatari è rappresentato dagli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e dagli altri operatori finanziari. A esso si aggiungono diverse categorie di professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili e società di revisione) e operatori non finanziari (prestatori di servizi relativi a società). La prima linea è sicuramente costituita dai colleghi del sistema creditizio, e da tutti quelli impiegati in attività finanziarie (operatori di primo contatto con i flussi di riciclaggio), con la loro insostituibile attività di verifica, segnalazione e prevenzione.

Tra gli obblighi in capo ai soggetti e previsti dal decreto segnaliamo:

1. adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela (artt. 15- 28)
2. registrazione (artt. 36 - 40) della clientela
3. segnalazione (artt. 41- 48) della clientela.

Inoltre agli artt. 49, 50 e 51 sono previste ulteriori misure preventive quali limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, divieto di apertura di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia e obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui sopra.

In particolare l'art. 49 (limitazione dell'uso del contante) al comma 5 prevede che *“Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro (tale soglia è stata introdotta a dicembre 2011 dal decreto legge 201) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”*.

Questo perché un assegno trasferibile è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso e dunque paragonabile a denaro contante che come sappiamo, per contrastare il riciclaggio e l'evasione fiscale è soggetta a particolari limitazioni.

Nonostante ciò, a seguito di segnalazioni risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro. Per questo si ritiene utile ricordare le regole vigenti in materia. **Dal 2008** le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia vi è la possibilità di utilizzare un vecchio blocchetto di assegni per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno 'non trasferibile'. Se l'importo è inferiore a 1.000 euro l'assegno può essere fatto circolare anche senza clausola, purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario.

Il cliente può comunque richiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità), per ciascun modulo rilasciato è dovuta dal correntista, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50.

I casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni penali sono ora previste limitatamente ai casi di **gravi condotte perpetrate attraverso frode o falsificazione** e ai casi di **violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette**. Sono stabilite sanzioni amministrative sia per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime sia per quelle prive di tali requisiti. Per le prime sono sanciti importi più consistenti, compresi fra un minimo e un massimo edittale; per le seconde sono indicate somme contenute, in misura fissa. La gravità delle violazioni è determinata sulla base di criteri specificamente indicati. Previsioni particolari riguardano le violazioni degli obblighi segnaletici da cui siano derivati vantaggi economici al soggetto responsabile.

Il nuovo sistema contiene alcune disposizioni riferite alla generalità dei soggetti obbligati e altre, improntate a maggiore severità, che riguardano i soggetti vigilati. In coerenza con la disciplina bancaria e finanziaria è prevista, oltre alla responsabilità della persona giuridica, in casi specifici anche quella degli esponenti aziendali, nonché la possibilità di applicare nei confronti dei medesimi la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico. La responsabilità per le omesse segnalazioni di operazioni sospette nel caso di intermediari bancari e finanziari e società fiduciarie può essere attribuita anche al relativo personale.

In materia di omesse segnalazioni di operazioni sospette, sono stabilite competenze sanzionatorie parallele del Ministero dell'economia e finanze e delle Autorità di vigilanza di settore, a seconda che la violazione sia contestata a una persona fisica o a una persona giuridica. Nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime può essere disposta la pubblicazione del decreto.

Con il decreto legislativo 90/2017 le sanzioni amministrative sono state inasprite, in considerazione del fatto che il regime precedente era risultato scarsamente dissuasivo. Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non eccedenti i 250.000 euro.

Gli operatori finanziari vengono sanzionati in quanto gli viene contestata la mancata comunicazione relativa alla negoziazione di assegno privo della clausola di non trasferibilità o nome beneficiario, (art 51, comma 1, decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche) ossia non ha provveduto ad inviare entro 30 giorni di calendario gli estremi della violazione al MEF tramite le rts regionali

Nel 2018, il legislatore ha introdotto una modifica alla D.lgs 231/2007 , l'art 9 bis della legge 17 dicembre 2018 n 136, aggiungendo un nuovo comma all' art 63 D.lgs 231/2007 che prevede per le violazioni di assegni privi di clausola di trasferibilità e indicazione del beneficiario relative ad importi inferiori ad euro 30000 , che l'entità della sanzione minima sia pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione.

Non essendo stato modificato l'art 63 comma 5 (sanzione amministrativa pecuniaria), i colleghi continuano a rispondere **in proprio** delle sanzioni relative alla mancata comunicazione della negoziazione di assegno privo di clausola di non trasferibilità ossia le sanzioni vengono comminate direttamente al dipendente e l'Istituto risponde soltanto a titolo solidale

Il soggetto individuato quale destinatario del procedimento sanzionatorio riceve la contestazione dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 24 novembre 1981 n°689 (legge di depenalizzazione o modifiche al sistema penale).

L'art. 14 della l. 21/11/81 n. 689 prevede che la contestazione e notificazione della violazione al soggetto reo dovrà avvenire entro il termine di **novanta giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta dall'accertamento.

I destinatari della contestazione hanno facoltà di:

1. aderire all'oblazione entro 60 giorni dalla data della contestazione ossia pagare una somma in misura ridotta (art. 16 - legge 689/81 "*pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento*"). Aderendo all'oblazione il soggetto incolpato non dà corso al procedimento sanzionatorio;
2. Attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio nel corso del quale può fornire le proprie deduzioni difensive (art. 18 - legge 689/81 "*Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità*"...) Con la possibilità di ottenere:
 - a) Provvedimento di proscioglimento totale e archiviazione (laddove ne ricorrano gli estremi)
 - b) Irrogazione di una sanzione più bassa dell'oblazione
 - c) Al termine del procedimento qualora venga irrogata una sanzione vi è la possibilità di chiedere la riduzione di un terzo.

L'ufficio a cui rivolgersi è quello della Ragioneria Territoriale dello Stato che ha notificato all'incolpato la contestazione degli addebiti. Sul sito della Ragioneria Generale dello stato è disponibile la funzione di ricerca delle sedi

Il procedimento andrà in prescrizione dopo 5 anni.